



Consulente del Lavoro

▼ Armando Mariano

Viale delle Rose, 32 P.co Europa – 80040 Pollena Trocchia (NA)

Tel. 081/3629141 – 3629165 Fax 081/3629002

Codice Fiscale MRN RND 61A06 F839T

E~mail: a.mariano@consulentidellavoropec.it
info@studiomariano.it

Pollena Trocchia li, 22 giugno 2022

[Circolare informativa dello studio avente valore di notifica](#)

Oggetto: bonus 200 euro

Spett.le Azienda,

la presente circolare di studio per informarVi delle novità oggetto in materia di bonus 200 euro, dopo gli aggiornamenti ultimi e sfruttando (a piene mani) gli spunti riflessivi, delineati con apposito recentissimo approfondimento da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Manca poco all'erogazione del bonus 200 euro contro il caro vita previsto dal Decreto aiuti. Beneficeranno dell'indennità una tantum, tra gli altri, anche dipendenti e co.co.co.

I datori di lavoro dovranno erogare, nella busta paga di luglio, la somma di 200 euro ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui art. 1 comma 121 della legge numero 234/2021, ovvero, la riduzione di 0.8 punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti.

L'importo del bonus erogato con la mensilità di luglio 2022 verrà compensato con i contributi dovuti nella denuncia mensile, in modo similare alla procedura prevista per l'indennità di malattia.

Sul quando e come siamo in attesa di ricevere Le indicazioni che saranno fornite dall'Inps.

Non mancano le criticità per i datori di lavoro che dovranno provvedere agli adempimenti:

*Atteso che “ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro”, il datore di lavoro procederà automaticamente al riconoscimento dell'indennità, dopo aver ricevuto una preventiva dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del decreto. Il lavoratore deve, cioè, **dichiarare di non essere titolare di un trattamento pensionistico, né del reddito di cittadinanza.***

Appare evidente che tale profilo potrà assumere particolari profili di criticità ove il rapporto di lavoro dovesse nel frattempo essere cessato in quanto il recupero dell'istituto verrà effettuato nei

confronti del datore di lavoro per cui sarà poi quest'ultimo a dover recuperare l'indebito nei confronti dell'ex dipendente.

L'indennità di 200 euro spetta a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti indicati in precedenza a prescindere dalla durata dell'orario di lavoro.

Pertanto, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale, l'indennità spetterà nella misura prevista.

Il problema, invece, si pone nel caso di rapporti di lavoro instaurati dal mese di maggio 2022, in quanto il datore di lavoro non è evidentemente in possesso degli elementi che gli consentano la verifica del requisito di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, cioè il riconoscimento dell'esonero contributivo per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022.

Il nodo da sciogliere è se nel mese di luglio 2022 in cui dovrà essere erogato il bonus, sarà onere del datore di lavoro verificare se nel corso del primo quadrimestre il dipendente aveva un contratto che gli dava diritto alla decontribuzione e se ne ha fruito in almeno in uno dei quattro mesi.

In caso affermativo, con che modalità? È sufficiente un'autocertificazione del lavoratore?

Secondo l'interpretazione letterale della norma è il datore di lavoro con il quale sussiste il rapporto di lavoro nel mese di luglio a dover riconoscere il bonus, ma si auspicano chiarimenti e modifiche in sede di conversione del decreto.

L'indennità una tantum non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

L'indennità spetta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022.

Sono previsti gli ulteriori requisiti:

iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

non essere titolari dei trattamenti pensionistici che danno luogo all'indennità di 200 euro;

non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

un reddito ai fini IRPEF derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

L'indennità verrà erogata previa domanda all'Inps.

Certi dell'interesse, porgiamo cordiali saluti e restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.

